



Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato

DIREZIONE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

VISTI il R.D.L. 2 novembre 1933, n.1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n.367, ed il relativo Regolamento di esecuzione, approvato con R.D. 20 luglio 1934, n. 1303;

VISTA la legge 10 marzo 1986, n.61, e successive modificazioni, concernente la disciplina delle scorte di riserva di prodotti petroliferi;

VISTO il D.P.R. 24 maggio 1988, n.203, recante norme in materia di qualità dell'aria relativamente a specifici agenti inquinanti e di inquinamento prodotto da impianti industriali e il D.P.R. 25 luglio 1991 contenente modifiche di indirizzo e coordinamento in materia di emissioni poco significative;

VISTA la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

VISTO il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 420;

VISTO il D.L. 8 agosto 1994, n. 490 e successive modificazioni;

VISTO il D.M. n.3692 del 28 giugno 1958, con il quale è stato concesso alla S.p.A. "EDISONVOLTA", con sede in Milano, di installare ed esercire in Piacenza - Via Nino Bixio, 37 - un deposito di oli minerali, per uso industriale;

VISTO il D.M. n.12044 del 10 luglio 1980 con il quale è stata rinnovata fino al 28 giugno 1998 la concessione relativa al deposito di cui trattasi;

Serbatoni di servizio

n.2 serb.met.f.t.da mc. 10 = mc. 20 per gasolio riscald.uff.
n.1 serb.met.f.t.da mc. 30 = mc. 30 per oli lubrific.esausti
n.1 serb.met.f.t.da mc. 20 = mc. 20 per olio dielettrico
n.2 serb.met.f.t.da mc. 15 = mc. 30 per gasolio risc.uff.all.
n.1 serb.met.f.t.da mc. 25 = mc. 25 per additivi chimici o.c.

Art. 3 - All'ENEL è fatto obbligo di tenere costantemente in efficienza ed in perfetto stato di conservazione il deposito.

Art. 4 - La Società, per quanto concerne l'obbligo della scorta di riserva di prodotti petroliferi, è tenuta ad osservare le disposizioni stabilite dalla legge 10 marzo 1986, n.61 e successive modificazioni citate nelle premesse. Eventuali variazioni dovranno essere autorizzate dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato - Direzione Generale dell'Energia e delle Risorse Minerarie.

Art. 5 - Restano fermi tutti gli obblighi previsti nelle disposizioni citate nelle premesse, nonché quelli derivanti dalla vigente normativa in materia.

27 MAR. 1998

Roma,

IL DIRETTORE GENERALE

Umberto La Motta

PER COPIA CONFORME

Direzione Generale dell'Energia e delle risorse minerarie

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - Ministero dell'Industria del Commercio dell'Artigianato e delle Attività Manuali